



COMUNE DI PRECI

OGGETTO: Obbligo di utilizzo dei dispositivi antisdrucchiolevoli omologati ed idonei per il pronto utilizzo (catene e simili) o degli speciali pneumatici per la marcia su neve e ghiaccio per tutte le categorie di veicoli in circolazione sulle Strade Comunali.

IL SINDACO

PREMESSO CHE nella stagione invernale le probabili nevicate ed i frequenti abbassamenti della temperatura ambientale, con la formazione di ghiaccio e la presenza di neve sulla carreggiata delle Strade Comunali, determinano una situazione di precarietà e di pericolo per la circolazione stradale;

CONSIDERATO CHE in tali situazioni i veicoli se non provvisti di pneumatici speciali e adatti alle condizioni della strada determinano spesso ingombro o blocchi alla circolazione, rendendo difficoltoso anche garantire gli interventi di emergenza, di utilità pubblica e di sgombero neve;

RITENUTO opportuno disporre, pertanto, che in tali occasioni, tutti i veicoli che circolano sulle strade del Comune di Preci siano muniti di dispositivi antisdrucchiolevoli omologati ed idonei e degli speciali pneumatici per la marcia su neve o ghiaccio in condizioni di sicurezza, o muniti di catene da neve a bordo;

RICHIAMATO l'art. 5 c. 3 – art. 6 c. 4 lettera e), art. 7 c. 3, art. 37 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 – Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni;

RICHIAMATO, altresì, il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA

Ai sensi dell'art. 6, comma 4°, lettera e) e dell'art. 7, comma 1°, lettera e) del D.Lgs. 30.04.,1992, n. 285, per le finalità di cui in premessa, per il periodo invernale **dal 22 novembre 2019 al 15 aprile 2020** che, in presenza di neve e/o ghiaccio sulla carreggiata, tutti i veicoli circolanti lungo l'intera rete della viabilità Comunale siano muniti di mezzi antisdrucchiolevoli o degli speciali pneumatici invernali idonei per la marcia, o di catene da neve a bordo, comunque adeguate per il tipo di veicolo in uso.

Tale obbligo ha validità anche oltre il periodo previsto, in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazioni di ghiaccio. Tutti i conducenti di veicoli dovranno attenersi scrupolosamente alle indicazioni impartite da personale addetto alla viabilità e, per quanto riguarda le operazioni di montaggio delle catene da neve, le stesse dovranno essere eseguite senza intralciare la circolazione.

La presente ordinanza verrà esposta all'Albo Pretorio Comunale, sul sito Comunale e resa nota mediante la posa di specifica segnaletica.

Le violazioni alla presente ordinanza comporteranno l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 6 c. 4 lett. e) e c. 14 ovvero prevista dall'art. 7 commi 1 e 14 del Codice della Strada – D. Lgs. n. 285/1992.

Il personale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 285/1992 è incaricato della verifica sul rispetto della presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60(sessanta) giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 C. 3 del D.Lgs. 285/1992 e dell'art. 74 del D.P.R. n. 4395/1992.

A norma dell'articolo 5 della Legge n., 241/'90 e s.m.i. si rende noto che il Responsabile del Procedimento è il – Tecnico Comunale Geom. Michele Spinelli.

IL SINDACO
- Geom. Messi Massimo

